



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1052

Seduta del 02/10/2023

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi di concerto con l'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

ADDENDUM "CRITERI INTEGRATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO ART. 14 D.LGS 276/2003 ADOTTATO CON DGR 2460 DEL 18/11/2019 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LUCCHINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Paolo Mora

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **RICHIAMATE:**

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- l'art. 14 del Dlgs n. 276/2003 “Cooperative Sociali e Inserimento Lavorativo dei lavoratori svantaggiati” che prevede che i servizi di cui all'articolo 6, comma 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle Regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti e finalizzate all'inserimento lavorativo di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- la legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate” come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12;
- la legge Regionale 28 settembre 2016 n. 22 “il mercato del lavoro in Lombardia”;
- la legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
- la DGR 2460 del 18/11/2019 di approvazione dello schema di convenzione quadro ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003;
- il Decreto Regionale n. 290 del 18/01/2021 di addendum alle convenzioni quadro provinciali ai sensi dell'art. 14 così come modificato dal decreto legge 28 ottobre 2020m n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- i Decreti regionali di validazione delle Convenzioni Quadro Provinciali sottoscritte in attuazione dello Schema di Convenzione Quadro Regionale della sopra citata DGR 2460/2029:
  - Provincia di Bergamo, decreto n. 57 del 11/01/2021,
  - Provincia di Brescia, decreto n. 1320 del 08/02/2021,
  - Provincia di Como, decreto n. 9567 del 13/07/2021,
  - Provincia di Cremona, decreto n. 63 del 11/01/2021,
  - Provincia di Lecco, decreto n. 12850 del 28/10/2020,
  - Provincia di Lodi, decreto n. 58 del 11/01/2021,
  - Provincia di Mantova, decreto n. 871 del 29/01/2021,
  - Provincia di Monza e Brianza, decreto n. 11748 del 07/10/2020,
  - Città Metropolitana di Milano, decreto n. 630 del 06/01/2021,



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Provincia di Pavia, decreto n. decreto 5080 del 14/04/2021,  
Provincia di Sondrio, decreto n. 56 del 11/01/2021,  
Provincia di Varese, decreto n. 451 del 21/01/2021;

**ATTESO che** i destinatari dell'art. 14 sono, ai sensi dell'art. 3 della d.g.r. n. 2460/2019, i lavoratori “con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario” individuati negli iscritti alle liste della l. 68/99 profilati nelle fasce 3 e 4 sulla base del sistema di profilazione stabilito all'allegato A della D.G.R. n. 1106 del 20/12/2013 e dagli altri soggetti individuati dal Collocamento Mirato con parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge 68/99;

**CONSIDERATO CHE**, in fase di prima applicazione del nuovo schema di convenzione quadro, l'utilizzo del sistema di profilazione non è risultato adeguato alla gestione di alcune casistiche, e precisamente:

- A) il rinnovo di convenzioni scadute e dei relativi contratti di lavoro;
- B) la trasformazione dei contratti di lavoro già esistenti nell'ambito di una convenzione ancora valida;
- C) l'inserimento in commessa art. 14 di disoccupati in condizioni di fragilità psichica che, avendo perso il lavoro risultano avere un tempo di disoccupazione breve e spesso anche età avanzata e, pertanto, risultano assegnabili nelle fasce di bassa intensità di aiuto;

Inoltre, il sistema di profilazione non valorizzava in modo coerente il fattore “età”, in quanto predisposto per l'accesso ai servizi in fase di ingresso.

In base allo schema di convenzione quadro, la gestione di tali casistiche avrebbe comportato un eccessivo ricorso al Comitato tecnico, in quanto unico soggetto deputato a definire l'idoneità dell'inserimento in cooperativa a prescindere dalla profilazione;

**VISTI** gli indirizzi applicativi adottati in risposta alle problematiche citate e inviati alle Province lombarde e alla Città metropolitana il 31/05/2021 (prot. E1.2021.0155914), successivamente prorogati al 31/12/2023, che prevedevano i seguenti criteri transitori per la selezione dei lavoratori:

- *Per l'individuazione dei lavoratori disabili da inserire nelle nuove convenzioni tra quelli di cui al comma 3 dell'art. 5 dello schema di convenzione quadro regionale (contratti già esistenti oggetto di trasformazione, da part-time a tempo pieno, da TD a TI e oggetto proroga), è possibile valorizzare la profilazione, o comunque la valutazione di idoneità al lavoro in cooperativa sociale, già fatta in fase di inserimento;*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- *Per i contratti di lavoro da sottoscrivere a seguito di nuova convenzione art. 14 ove vi sia una continuità dei soggetti che sottoscrivono la convenzione e dei contenuti della commessa, per salvaguardare la volontà delle parti di rinnovare le convenzioni e quindi di dare continuità ai rapporti di lavoro avviati, è possibile valorizzare la profilazione dei lavoratori nella precedente convenzione.*

*Anche a prescindere dal rinnovo di commessa, si individuano ulteriori requisiti di accesso in articolo 14:*

- *Per i contratti di lavoro da sottoscrivere a seguito di nuova convenzione art. 14, è possibile tenere valida la valutazione di idoneità di persone disabili che siano state precedentemente assunte nell'ambito di una convenzione art. 14, verificandone la compatibilità con la nuova mansione;*
- *sono individuate le seguenti categorie di lavoratori, che pur non essendo profilati in fascia 3-4 di cui alla DGR 1106/2013, possono essere ammessi in convenzione art. 14 senza il previo parere del Comitato Tecnico:*
  - 1) *Persone con disabilità psichiche o intellettive certificate;*
  - 2) *Persone con indicazione in Relazione Conclusiva di collocabilità con interventi di supporto;*
  - 3) *Persone con disabilità di età superiore a 55 anni.*

*Si conferma che, ai sensi dell'art. 14 c. 2 del DLgs 276/03 e dell'art. 6 dello schema di Convenzione quadro adottato con DGR n° 2460 del 18/11/2019, l'individuazione dei lavoratori con disabilità da avviare nelle convenzioni in oggetto, nell'ambito delle categorie sopra elencate, è in capo ai Servizi per il Collocamento Mirato”;*

**RILEVATO** che l'applicazione degli indirizzi transitori sopra richiamati risultano a tutt'oggi interpretati come opzionali e applicati in modo difforme dai Collocamenti mirati con differenze significative a livello territoriale;

#### **CONSIDERATO:**

- *il crescente interesse dimostrato dal sistema delle imprese all'applicazione di questo istituto come modalità per assolvere all'obbligo assunzionale previsto dalla Legge 68/99, in forma responsabile ed ad alto valore di impatto sociale: dai dati di monitoraggio si rileva che le assunzioni in art. 14 sono passate da 783 nel 2018 a 1392 nel 2023;*
- *il numero di iscritti nelle liste del Collocamento mirato in attesa di opportunità di lavoro;*



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **CONSIDERATI** altresì:

- l'opportunità di continuare ad incentivare l'utilizzo delle convenzioni art. 14 in quanto strumento prezioso al fine di creare opportunità di lavoro per le persone con disabilità che presentano maggiori difficoltà di inserimento lavorativo;
- la necessità di dare all'istituto in parola certezza e uniformità di applicazione agli indirizzi regionali sull'intero territorio regionale;
- le istanze rappresentate durante le consultazioni con gli attori interessati, Collocamenti Mirati cooperative e imprese, di confermare, con atto regionale, gli indirizzi applicativi già introdotti come transitori al fine di permettere una più efficace programmazione e applicazione dell'istituto previsto dal D.lgs. 276/2003;

**ACQUISITO** il parere dei membri del Comitato L.R. 13/2003 alla seduta del 25 settembre 2023;

**RITENUTO** di approvare l'Addendum "Criteri integrativi per l'individuazione dei destinatari dello schema di convenzione quadro Art. 14 D.LGS 276/2003 adottato con DGR 2460 del 18/11/2019", qui allegato e parte integrate e sostanziale del presente provvedimento, che recepisce i criteri integrativi adottati in fase transitoria, dando mandato a tutte le Province lombarde di adottarlo quale parte integrativa delle Convenzioni Quadro Provinciali già validate;

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'Addendum "Criteri integrativi per l'individuazione dei destinatari dello schema di convenzione quadro Art. 14 D.LGS 276/2003 adottato con DGR 2460 del 18/11/2019" qui allegato e parte integrate e sostanziale del presente provvedimento che recepisce i criteri integrativi adottati in fase transitoria;
2. di dare mandato a tutte le Province e alla Città Metropolitana di adottare con proprio atto l'Addendum quale parte integrativa delle Convenzioni Quadro Provinciali già in essere dandone comunicazione alle parti firmatarie e a Regione Lombardia;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle Province e alla Città



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

Metropolitana e di darne pubblicazione snella sezione dedicata del portale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## **ADDENDUM “CRITERI INTEGRATIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO ART. 14 D.LGS 276/2003 ADOTTATO CON DGR 2460 DEL 18/11/2019”**

### **AI CRITERI DEL PUNTO 5 DELL’ART. 5 DEL TESTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO REGIONALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE CONVENZIONI QUADRO TERRITORIALI SI AGGIUNGONO I SEGUENTI:**

In fase di rinnovo delle commesse, in presenza dei medesimi soggetti che sottoscrivono la convezione:

- Per l’individuazione dei lavoratori disabili da inserire nelle nuove convenzioni tra quelli di cui al comma 3 dell’art. 5 dello schema di convezione quadro regionale (contratti già esistenti oggetto di trasformazione, da part-time a tempo pieno, da TD a TI e oggetto proroga), è possibile valorizzare la profilazione, o comunque la valutazione di idoneità al lavoro in cooperativa sociale, già fatta in fase di inserimento

In tutti gli altri casi, anche a prescindere dal rinnovo di commessa, si individuano ulteriori requisiti di accesso in articolo 14:

- è possibile tenere valida la valutazione di idoneità di persone disabili che siano state precedentemente assunte nell’ambito di una convenzione art. 14, verificandone la compatibilità con la nuova mansione.
- sono individuate le seguenti categorie di lavoratori, che pur non essendo profilati in fascia 3-4 di cui alla DGR 1106/2013 possono essere ammessi in convenzione art. 14 senza il previo parere del Comitato Tecnico:
  - 1) Persone con disabilità psichiche o intellettive certificate
  - 2) Persone con indicazione in Relazione Conclusiva di collocabilità con interventi di supporto
  - 3) Persone con disabilità di età superiore a 55 anni

**Si conferma** che, ai sensi dell’art 14 c2 del D.Lgs 276/03 e dell’art 6 dello schema di Convenzione quadro adottato con DGR n° 2460 del 18/11/2019, l’individuazione dei lavoratori con disabilità da avviare nelle convenzioni in oggetto, nell’ambito delle categorie sopra elencate, è in capo ai Servizi per il Collocamento Mirato.